

## CONVENZIONE FINANZIARIA

TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari :

S. E. l'Avv. Prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

S. E. l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue :

### Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50% netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

### Articolo 2

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 — comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui

al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

### Articolo 3

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

*Per la Repubblica di San Marino*



*Per la Repubblica Italiana*

